

MIUR - Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca AOOUFGAB - Ufficio del Gabinetto del MIUR ATTI del Ministro Prot. n. 0000025 - 28/06/2016 - REGISTRAZIONE

Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Direttiva n'	0	del	

Valutazione dei dirigenti scolastici

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" e in particolare, l'articolo 1, comma 93, che prevede che la valutazione dei dirigenti scolastici sia effettuata ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in coerenza con le disposizioni contenute nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonché l'articolo 1, comma 94, con il quale è disciplinata la composizione dei nuclei di valutazione dei dirigenti scolastici;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni e, in particolare, gli articoli 21 e 25;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, recante "Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione" e, in particolare, l'articolo 2, comma 2, l'articolo 3 e l'articolo 6, commi 4 e 5;

VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dirigente dell'area V sottoscritto in data 15 luglio 2010 e, per la parte non disapplicata, il precedente contratto collettivo nazionale di lavoro dell'11 aprile 2006;

VISTE le Priorità strategiche del Sistema Nazionale di Valutazione emanate dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con la Direttiva 18 settembre 2014, n. 11;

VISTI i propri Atti di Indirizzo emanati per l'individuazione delle priorità politiche annuali e, in particolare, la Priorità politica 4 per l'anno 2015 relativa alla rilevanza della valutazione ai fini del miglioramento della scuola e la Priorità politica 7 per l'anno 2016 che richiama l'esigenza di valorizzare il Sistema nazionale di valutazione, di costruire un sistema organico per dirigenti scolastici e insegnanti nonché di diffondere la cultura della valutazione cui ancorare priorità formative e obiettivi dirigenziali;

RAVVISATA la necessità di disciplinare le specifiche procedure per la valutazione dell'attività dei dirigenti scolastici, ai sensi del citato articolo 1, comma 93, della legge n. 107 del 2015;

INFORMATE le organizzazioni sindacali rappresentative dell'area V della Dirigenza in data 6 maggio 2016;

ACQUISITO il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 lettera b) del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, reso nella seduta del 15 giugno 2016;



EMANA

la seguente direttiva

Articolo 1 (*Oggetto*)

- 1. La presente direttiva ha per oggetto la valutazione dell'attività dei dirigenti scolastici, ne disciplina il procedimento, con particolare riferimento alla rilevazione delle azioni organizzative e gestionali poste in atto dal dirigente scolastico in relazione agli obiettivi assegnati con l'incarico dirigenziale e ai risultati ottenuti.
- 2. Con provvedimento del Direttore generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione e del Direttore generale per il personale scolastico, sentite le Organizzazioni sindacali della dirigenza scolastica, tenuto conto dei criteri generali definiti dalla L. 107/2015 e degli indicatori elaborati dall'Invalsi ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sono adottate le Linee Guida per l'attuazione della presente direttiva, entro trenta giorni dall'avvenuta registrazione da parte degli organi di controllo.

Articolo 2

(Definizioni)

- 1. Ai fini della presente direttiva, si applicano le definizioni di cui al presente articolo.
- 2. Per "Ministero" e "Ministro" si intende, rispettivamente, il Ministero ed il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
- 3. Gli "USR" sono gli Uffici Scolastici Regionali di cui all'articolo 75 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n 300
- 4. Per "Direttore" si intende il dirigente preposto a ciascun USR.
- 5. Per "Dirigente" si intende il dirigente scolastico.
- 6. La "Legge" è la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti".
- 7. Per "Norme generali" si intende il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modifiche e integrazioni.
- 8. Il "Regolamento" è il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, recante "Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione".
- 9. Per "CCNL" si intende il Contratto collettivo nazionale di lavoro 15 luglio 2010 per il Comparto dell'Area V della dirigenza e gli articoli non disapplicati dell'omologo Contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto l'11 aprile 2006.
- 10. L'"INVALSI" è l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213.
- 11. Il "Piano" è il Piano regionale di valutazione.
- 12. La "Direzione Ordinamenti" è la Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione.
- 13. La "Direzione del Personale" è la Direzione generale per il personale scolastico.
- 14. Il "RAV" è il Rapporto di autovalutazione delle istituzioni scolastiche, previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, recante "Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione".



Articolo 3 (*Finalità*)

- 1. Il processo di valutazione disciplinato con la presente direttiva è finalizzato alla valorizzazione e al miglioramento professionale dei Dirigenti nella prospettiva del progressivo incremento della qualità del servizio scolastico.
- 2. Il processo di valutazione promuove la partecipazione ed il coinvolgimento dei soggetti interessati, anche attraverso adeguate iniziative di formazione continua, secondo le modalità previste dal successivo art. 11, tenuto conto dei diversi contesti di riferimento in cui operano i Dirigenti e dei cambiamenti indotti da innovazioni normative ed organizzative.

Articolo 4

(Valutazione dei Dirigenti)

- 1. La valutazione dei Dirigenti è effettuata ai sensi del comma 93 della Legge e dell'articolo 25 delle Norme generali, al fine di contribuire alla trasparenza, efficienza ed efficacia dell'azione dirigenziale, nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 3, tenendo conto della specificità degli autonomi poteri di direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane.
- 2. Il processo di valutazione, nel rispetto del Piano di cui all'art. 10, si articola nella definizione degli obiettivi da assegnare ai Dirigenti e nella successiva rilevazione dell'azione dirigenziale finalizzata al conseguimento degli obiettivi e dei risultati effettivamente raggiunti ed è collegato alla retribuzione di risultato conseguentemente spettante.
- 3. La valutazione del Dirigente si svolge con cadenza annuale, in coerenza con il relativo incarico triennale e con particolare attenzione alle azioni direttamente riconducibili all'operato del Dirigente in relazione al perseguimento delle priorità e dei traguardi previsti nel RAV e nel piano di miglioramento dell'Istituzione scolastica.
- 4. La definizione degli obiettivi avviene ai sensi dell'articolo 5 in occasione del conferimento degli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 19 delle Norme generali e, in prima applicazione, secondo quanto stabilito all'articolo 14.
- 5. La rilevazione dei risultati conseguiti avviene ai sensi dell'articolo 6, porta a definire l'azione dirigenziale, il livello di raggiungimento degli obiettivi e conduce al provvedimento di valutazione del Dirigente.
- 6. La valorizzazione dell'impegno dei Dirigenti avviene ai sensi dell'articolo 7 e porta alla definizione di una retribuzione di risultato commisurata all'efficacia delle azioni e ai risultati conseguiti.
- 7. La valutazione avviene secondo il procedimento di cui all'articolo 8, tenuto conto della specificità delle funzioni e sulla base delle verifiche effettuate dal Nucleo di valutazione di cui all'articolo 9.

Articolo 5

(Obiettivi dell'attività dirigenziale)

- 1. I provvedimenti di incarico del Dirigente, di cui all'articolo 19 delle Norme generali, ai sensi del secondo periodo del comma 94 all'articolo 1 della Legge, hanno termine al 31 agosto del terzo anno successivo a quello della decorrenza giuridica e recano gli obiettivi che il Dirigente è tenuto a perseguire.
- 2. Gli obiettivi di cui al comma 1 sono definiti nel rispetto dei seguenti criteri generali:
 - a) sono in armonia rispetto alle priorità nazionali individuate per il sistema nazionale di istruzione e di formazione, a livello legislativo, normativo e di atti di indirizzo e direttive del Ministro, come richiamate nelle Linee Guida di cui all'articolo 1, comma 2 della presente direttiva:
 - b) sono coerenti con i criteri di cui all'articolo 1, comma 93, della Legge, come declinati dalle Linee Guida:



- c) tengono conto degli obiettivi del Piano individuati ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera a);
- d) sono coerenti con la tipologia, la dimensione e la complessità dell'istituzione scolastica e tengono conto del contesto in cui opera;
- e) prevedono il contributo al miglioramento del servizio scolastico da parte del Dirigente con particolare riferimento al RAV e al piano di miglioramento di cui al Regolamento;
- f) sono riscontrabili, in termini annuali, in funzione del progressivo avvicinamento agli obiettivi fissati nel provvedimento di incarico.
- 3. Il Direttore, in accordo con il Dirigente, può aggiornare annualmente gli obiettivi di cui al comma 1, prima della scadenza del triennio dell'incarico dirigenziale, in particolare, qualora ricorrano sensibili cambiamenti nella composizione e nel numero dell'utenza scolastica e nel contesto sociale di riferimento.

Articolo 6

(Rilevazione dei risultati conseguiti e provvedimento di valutazione)

- 1. In base alla rilevazione dell'azione dirigenziale e dei risultati conseguiti, il Direttore adotta annualmente i provvedimenti di valutazione dei Dirigenti, a seguito dell'istruttoria effettuata dal Nucleo di valutazione.
- 2. Il Direttore adotta il provvedimento di valutazione per l'incarico di cui all'articolo 19 delle Norme generali.
- 3. Il risultato conseguito dal Dirigente nel generale perseguimento degli obiettivi associati all'incarico di cui all'articolo 5, comma 1, è definito alla scadenza di ciascun anno, secondo livelli diversificati, con una delle seguenti espressioni: "pieno raggiungimento", "avanzato raggiungimento", "buon raggiungimento" ovvero "mancato raggiungimento degli obiettivi", cui sono connessi gli effetti dell'articolo 21 delle Norme generali.
- 4. Il livello di cui al comma 3 è attribuito sulla base delle azioni realizzate e dei risultati effettivamente conseguiti nel perseguimento degli obiettivi, come definiti all'articolo 5.

Articolo 7

(Valorizzazione dell'impegno dei Dirigenti)

- 1. Alla valutazione di cui all'articolo 6 consegue la determinazione e la corresponsione della retribuzione di risultato.
- 2. La retribuzione di risultato è determinata annualmente nel rispetto del criterio della differenziazione ed è corrisposta, in unica soluzione, a seguito della procedura di certificazione delle risorse destinate e di definizione degli aspetti delegati alla fase contrattuale.
- 3. La misura della retribuzione di risultato associata ai livelli di cui all'articolo 6, comma 3, è definita in sede di contrattazione collettiva integrativa regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera d) del CCNL.
- 4. La contrattazione collettiva integrativa regionale di cui al comma 3 è svolta nel limite delle risorse finanziarie disponibili ai sensi dell'articolo 25, comma 3, del CCNL e nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a. ai livelli di raggiungimento degli obiettivi "pieno raggiungimento", "avanzato raggiungimento", "buon raggiungimento", di cui all'articolo 6, comma 3, corrispondono retribuzioni di risultato decrescenti;
 - b. al livello di raggiungimento degli obiettivi "pieno raggiungimento", è riconosciuta, nei limiti delle risorse disponibili, una maggiorazione del compenso compresa tra il 10 e il 30 per cento rispetto al trattamento di risultato riconosciuto al livello "avanzato raggiungimento";
 - c. al livello di raggiungimento degli obiettivi "avanzato raggiungimento" è riconosciuta, nei limiti delle risorse disponibili, una maggiorazione del compenso pari almeno al 5 per cento, rispetto a quella riconosciuta al livello "buon raggiungimento";



d. in caso di "mancato raggiungimento degli obiettivi" non è corrisposta alcuna retribuzione di risultato e trova applicazione l'articolo 21 delle Norme generali.

Articolo 8

(Procedimento della valutazione)

- 1. La valutazione di cui all'articolo 3 si svolge attraverso le seguenti fasi:
 - a. definizione degli obiettivi ai sensi dell'articolo 5;
 - b. rilevazione delle azioni e dei risultati ottenuti :
 - c. adozione del provvedimento di valutazione.
- 2. Nella formalizzazione degli incarichi ai Dirigenti, i Direttori si avvalgono delle apposite funzioni disponibili nella piattaforma SIDI, per acquisire le priorità individuate nel RAV delle istituzioni scolastiche, al fine di predisporre, aggiornare e integrare i provvedimenti di incarico dirigenziale.
- 3. Nel procedimento di valutazione, il Direttore, si avvale di uno o più Nuclei di valutazione appositamente costituiti ai sensi dell'articolo 25, comma 1, delle Norme generali.
- 4. A conclusione del procedimento, il Direttore adotta il provvedimento di valutazione sulla base dell'istruttoria effettuata dai Nuclei e restituendo gli esiti della valutazione.
- 5. Nel caso in cui l'attività istruttoria svolta dai Nuclei di valutazione, nel corso dell'anno, evidenzi elementi di giudizio che possano condurre alla definizione della valutazione di un Dirigente al livello di "mancato raggiungimento degli obiettivi", il Direttore può convocare l'interessato, nel rispetto del principio del contraddittorio, per un primo confronto.
- 6. Nel caso in cui il processo di valutazione si concluda con attribuzione del livello di "mancato raggiungimento degli obiettivi", il Direttore comunica l'esito della valutazione all'interessato convocandolo, entro i successivi 30 giorni, per instaurare la fase del contraddittorio da concludere entro ulteriori 30 giorni.
- 7. Anche nel caso di valutazione positiva, entro 15 giorni dal ricevimento del provvedimento di valutazione, il Dirigente può chiedere di essere sentito dal Direttore che, a tal fine, comunica la data di svolgimento del colloquio.

Articolo 9

(Nuclei di valutazione)

- 1. Il Direttore, sulla base della proposta effettuata dal coordinatore regionale del servizio ispettivo, con proprio decreto, costituisce i Nuclei di valutazione ed individua i Dirigenti valutati da ciascun Nucleo.
- 2. I Nuclei operano presso il competente USR e utilizzano a fini istruttori e di segreteria il relativo personale amministrativo .
- 3. Il coordinamento dell'attività dei Nuclei e l'omogeneità della metodologia di valutazione sono assicurati dal Direttore.
- 4. Ciascun Nucleo è costituito da un dirigente tecnico o amministrativo o scolastico in funzione di coordinatore, e da due esperti in possesso di specifiche e documentate esperienze in materia di organizzazione e valutazione. Un Nucleo deve sempre avere la presenza di almeno un dirigente scolastico.
- 5. Il Nucleo può essere articolato con una diversa composizione, in relazione al procedimento e agli oggetti di valutazione, come previsto dall'articolo 1, comma 94, della Legge.

Articolo 10

(*Piano regionale di valutazione*)

- 1. Il Direttore adotta annualmente il Piano, sulla base della proposta del coordinatore regionale del servizio ispettivo.
- 2. Il Piano è annuale e contiene:
 - a. eventuali obiettivi definiti dal Direttore con riferimento al contesto territoriale;



- b. relazione sullo stato del sistema di valutazione a livello regionale e di attuazione degli obiettivi previsti dal Piano precedente:
- c. il numero dei Nuclei di valutazione di cui all'articolo 9 da attivare presso l'USR.
- 3. Il Piano è pubblicato nel Portale Valutazione del sito internet del Ministero e in quello dell'USR, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente" di cui all'allegato al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Articolo 11

(Formazione)

1. A supporto del processo di valutazione sono introdotte idonee iniziative di informazione e formazione a favore dei Dirigenti e dei componenti dei Nuclei di valutazione di cui all'articolo 9, al fine di favorire la conoscenza delle metodologie e l'utilizzo degli strumenti di valutazione.

Articolo 12

(Osservatorio nazionale sulla valutazione della dirigenza scolastica)

- 1. Per le finalità di cui all'articolo 3, è istituito presso il MIUR l'Osservatorio nazionale sulla valutazione della dirigenza scolastica con compiti riguardanti, in particolare, la ricognizione e il monitoraggio delle problematiche rilevabili in sede di prima applicazione della presente direttiva e l'analisi dei fattori di miglioramento del sistema nel suo complesso.
- 2. L'Osservatorio, di cui al comma precedente, presenta alla Direzione Ordinamenti e alla Direzione per il personale una sintetica illustrazione dello stato d'attuazione nazionale della presente direttiva alla fine di ciascun anno. Alla fine dell'anno conclusivo del primo triennio di applicazione, presenta una relazione finale al Ministro.
- 3. La composizione, i compiti ed il funzionamento dell'Osservatorio sono individuati con decreto del Ministro.

Articolo 13

(Applicabilità)

- 1. Ai Dirigenti cui sono conferiti, a vario titolo, incarichi di natura e posizione giuridica diversa da quelli riferiti alla direzione di un'istituzione scolastica, si applica il presente articolo.
- 2. Per i Dirigenti in servizio presso l'Amministrazione centrale o periferica del MIUR, presso altre amministrazioni, enti pubblici o privati, con retribuzione a carico dell'Amministrazione scolastica, la valutazione è effettuata in accordo tra i responsabili degli Uffici presso i quali detto personale è utilizzato e il Direttore dell'USR presso il quale il Dirigente risulta in organico o dell'istituzione scolastica di ultima titolarità.
- 3. Per i Dirigenti in servizio all'estero, si osservano le disposizioni contenute nel CCNL in materia di raccordo con le normative contrattuali nazionali e relazioni sindacali come previsto all'articolo 48, non disapplicato, del CCNL sottoscritto nel 2006.
- 4. Per i Dirigenti che sospendano il servizio in corso d'anno scolastico o per i quali si determini un'interruzione della posizione dirigenziale, la valutazione è rapportata ai risultati effettivamente raggiunti e in proporzione al periodo di permanenza nell'incarico, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente per le situazioni equiparate al servizio effettivo sia dal punto di vista giuridico che economico.
- 5. Il processo di valutazione, di cui alla presente direttiva, non si estende agli incarichi di reggenza che continuano ad essere remunerati secondo le disposizioni del CCNL vigente.



Articolo 14 (*Decorrenza*)

- 1. La valutazione di cui all'articolo 3 si applica agli incarichi di cui all'articolo 19 delle Norme generali sottoscritti a decorrere dal primo settembre 2016, nonché all'attività posta in essere per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2 dell'art. 5.
- 2. Gli incarichi dirigenziali in atto sono integrati a cura del Direttore con l'indicazione degli obiettivi da perseguire sino al termine dell'incarico.

Articolo 15

(Scuole con lingua di insegnamento slovena o con insegnamento bilingue)

1. Nelle scuole con lingua di insegnamento slovena, o con insegnamento bilingue della Regione Friuli Venezia Giulia, nei Nuclei di valutazione deve essere assicurata la presenza di personale in grado di comprendere la realtà linguistica di cui la scuola in lingua slovena è espressione. Nelle medesime scuole il Piano, di cui all'art. 10 della Direttiva, deve prevedere specifiche modalità per la valutazione delle scuole con lingua d'insegnamento slovena (art. 13, comma 3, legge n. 38/2001).

IL MINISTRO

La presente direttiva è presentata agli organi competenti per i controlli di legge